



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 9 giugno 2020

## COVID: Le novità della legge di conversione del decreto liquidità

*Il 4 giugno il DL 23/2020 è stato definitivamente convertito.*

Vediamo in rapida sintesi alcune delle novità di maggior interesse e in fine **i contenuti dell'autocertificazione.**

### Per la fondamentale erogazione dei prestiti alle aziende.

- **l'importo massimo** del finanziamento garantito al 100% è stato portato a **30.000 euro**, in luogo dei 25.000 euro finora previsti; l'attivazione del prestito comporta anche la sospensione delle segnalazioni alla centrale rischi fino al 30 settembre;
- **estesa a 10 anni** (120 mesi) la durata del prestito con ampliamento del periodo di **pre-ammortamento a 36 mesi** (era 24 mesi);
- il finanziamento garantito non potrà superare o il 25% dei ricavi o il doppio della spesa per lavoratori dipendenti annua relativa al 2019;
- la possibilità di ricorrere al finanziamento garantito al 100% è stata estesa alle associazioni professionali, alle società tra professionisti, agli agenti di assicurazione, subagenti, broker iscritti al relativo registro.

Anche chi ha già ricevuto il finanziamento potrà richiedere l'adeguamento alle nuove condizioni.

In tema di prestiti alle imprese garantiti dallo Stato, garantiti da SACE SPA si prevede che l'istruttoria della banca venga sostituita da un'autocertificazione. I prestiti **superiori, fino a 800 mila euro**, con garanzia pubblica fino all'80% e quella di Confidi per arrivare al 100%, potranno **essere restituiti in 30 anni.**

### Per le responsabilità dei datori di lavoro.

**L'art. 29-bis** esclude la responsabilità del datore di lavoro, del manager, del dirigente pubblico e scolastico se adottano e fanno rispettare le norme di sicurezza previste per i luoghi di lavoro, pertanto non saranno chiamati in causa qualora un dipendente si ammali di Coronavirus.

I riferimenti attuali sono il protocollo condiviso del 24 aprile e i successivi protocolli e linee guida.

### **Per la sospensione dei mutui prima casa.**

Estesa la possibilità di richiedere la **sospensione dei mutui prima casa** per 18 mesi a titolari di ditte individuali, piccoli imprenditori, artigiani, piccoli commercianti e chi esercita un'attività professionale con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

### **Credito d'imposta per spese sostenute per partecipazione a fiere.**

Nuovo **credito d'imposta al 30%**, fino a un **massimo di 60mila euro**, per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a **fiere e manifestazioni** commerciali all'**estero** che siano state disdette in ragione dell'emergenza Coronavirus (*articolo 12 bis*). Tecnicamente, viene esteso a questa fattispecie il beneficio previsto dall'articolo 49 del decreto 34/2019 (il decreto Crescita dello scorso anno), che spetta quindi a PMI italiane esistenti alla data del primo gennaio 2019.

### **Imprese settore alberghiero e termale.**

**L'articolo 6 bis**, riconosce, **ai soggetti Ires** di questi settori la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere eseguita **in uno o in entrambi** i bilanci relativi ai due esercizi successivi e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea, **non richiede il pagamento di alcuna imposta sostitutiva** e il maggior valore si considera riconosciuto, ai fini fiscali, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

I beni così rivalutati non potranno essere ceduti per finalità estranee all'esercizio dell'impresa o assegnati ai soci prima dell'inizio del quarto anno successivo a quello di

esecuzione della rivalutazione, plusvalenze e minusvalenze non terranno conto del valore rivalutato.

### **Rivalutazione beni immobili di impresa.**

**L'art. 12-ter** dispone la rivalutazione limitatamente ai beni immobili che può essere effettuata nel bilancio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; i maggiori valori iscritti in bilancio si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 10 dicembre 2022, del 10 dicembre 2023 o del 10 dicembre 2024.

### **L'autocertificazione.**

**L'art. 1-bis** prevede che *“Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 **devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.*

L'**autocertificazione** riguarda i requisiti richiesti per l'accesso ai prestiti ed è stata pensata allo scopo di accorciare i tempi di erogazione dei fondi e sollevare le banche dal peso dell'istruttoria.

L'autocertificazione, dovrà essere utilizzata tanto per i prestiti garantiti da SACE SPA quanto per quelli di cui al Fondo di Garanzia PMI.

Con la norma, fino al 31 dicembre 2020, cittadini ed imprese potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare una serie di requisiti, anche in deroga alle norme vigenti.

Ovviamente si ponga attenzione alle conseguenze di una dichiarazione mendace poiché verranno ampliati i controlli e inasprite le sanzioni.

Ma quali saranno gli elementi da auto-dichiarare? Proviamo a trarre un breve elenco.

Attività limitata o interrotta a causa dell'emergenza epidemiologica derivante dall'espandersi del virus COVID-19 o dai provvedimenti presi a conseguenza di tale emergenza.

La composizione del nucleo aziendale e dei dati contabili.

|  |
|--|
| L'indicazione di un conto corrente dedicato.   |
| Che titolare e legali rappresentanti non si trovino in condizioni ostative come previste dalla normativa antimafia e dal codice degli appalti. |
| Che gli stessi soggetti non siano colpiti da condanna definitiva negli ultimi cinque anni per reati commessi per evasione fiscale.             |
| L'impegno a utilizzare il finanziamento per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante di luoghi produttivi in Italia.  |
| La richiesta per garantire la continuità aziendale prima dell'emergenza non compromessa.   |

I destinatari della dichiarazione non hanno alcun obbligo di svolgere accertamenti più approfonditi se non la "*verifica formale di quanto dichiarato dalle imprese*".

